

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



VALORE P.A.

AVVISO DI SELEZIONE E RICERCA

DI

CORSI DI FORMAZIONE 2016



INDICE

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE E RICERCA

ART. 2 - SOGGETTI PROPONENTI

ART. 3 - TRASMISSIONE PROPOSTE FORMATIVE

ART. 4 - ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE PROPOSTE FORMATIVE

ART. 5 - CORSI DA ATTIVARE

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEI CORSI ATTIVATI

ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

ART. 8 - COSTI A CARICO DELL'ISTITUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 9 - MODALITA' E TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI CORSI

ART. 10 - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

ART. 11 - METODOLOGIE DIDATTICHE

ART. 12 - DIRETTORE/ COORDINATORE DIDATTICO, DOCENTI, TUTOR

ART. 13 - REGISTRO DELLE PRESENZE

ART. 14 - CUSTOMER SATISFACTION

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 16 - RICORSI



PREMESSA

Nell'ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'INPS ha avviato, in via sperimentale nel 2015, una procedura finalizzata alla selezione e ricerca di corsi di formazione, rivolti a dipendenti della pubblica amministrazione, che viene riproposta nel 2016 in considerazione del buon esito del progetto.

L'iniziativa, finanziata dall'Istituto attraverso l'integrale ed esclusiva copertura del costo dei corsi medesimi, prevede che l'individuazione dei partecipanti ai corsi accreditati dall'INPS sia rimessa alla pubblica amministrazione di appartenenza degli stessi, la quale, in sinergia con il soggetto proponente, avrà cura di avviare all'iniziativa formativa coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta, possano trarre per sé e per l'amministrazione stessa i maggiori benefici, generando, quindi, un "valore" per il sistema, da cui il nome del presente progetto.

I temi dei corsi che Atenei e soggetti collegati sono invitati a proporre ai fini della selezione e scelta dei corsi di formazione, sono stati previamente individuati nell'ambito di tematiche generali tenuto conto dei bisogni formativi espressi da ciascuna Amministrazione aderente all'iniziativa.

L'INPS intende, quindi, sviluppare un modello di prestazione di welfare con il supporto attivo e sinergico delle altre pubbliche amministrazioni, le quali rappresentano l'interlocutore più qualificato nell'individuare coloro che necessitano dell'intervento formativo proposto, in relazione alle competenze già acquisite e/o all'attività di servizio concretamente espletata.

Tale modello punta a rafforzare la rete tra le Pubbliche Amministrazioni, così da creare centri *multi-stakeholders* nell'erogazione di servizi di welfare, capaci di impiegare al meglio le risorse finanziarie ed organizzative e di assicurare la semplificazione delle modalità di accesso alle prestazioni e l'applicazione di criteri di equità e trasparenza.



ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO DI SELEZIONE E RICERCA

Sono oggetto di selezione e scelta i corsi universitari di formazione (di cui all’art.6, comma 2, lett. c) della legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari) di seguito specificati:

a) corsi universitari di formazione rivolti al personale amministrativo e tecnico dipendente delle Pubbliche Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, aventi i seguenti contenuti formativi:

- **Progettazione Europea;**
- **Previdenza obbligatoria e complementare;**
- **Anticorruzione e trasparenza;**
- **Tutela della privacy e diritto di accesso;**
- **Appalti e contratti pubblici;**
- **Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche;**
- **Disciplina del lavoro;**
- **Lavoro di gruppo;**
- **Bilancio e contabilità;**
- **Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione;**
- **Gestione del documento informatico: produzione e conservazione dei documenti digitali o digitalizzati;**
- **La spending review e la valutazione delle spese pubbliche;**



- **Comunicazione efficace: public speaking, linguaggio non verbale, comunicazione sul web;**
- **Gestione delle risorse umane: focus sull'intelligenza emotiva e sulla psicologia dei gruppi, gestione delle relazioni;**
- **L'indagine ambientale e il rischio biologico nell'ambiente di lavoro. Gestione della sicurezza e tutela della salute;**
- **Gestione dei conflitti;**
- **Leadership e management.**

b) corsi universitari di formazione rivolti al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali attinenti alle seguenti, ulteriori tematiche:

- **Metodologie didattiche per i disturbi di apprendimento;**
- **Prevenzione del disagio giovanile;**
- **Promozione e diffusione della cultura digitale: strumenti innovativi e procedure web in ambito scolastico.**

ART. 2 - SOGGETTI PROPONENTI

1. I corsi universitari di formazione, di cui all'art. 1, lett. a) e b), devono essere proposti da Università, statali e non statali e dalle Università telematiche riconosciute dal MIUR per il rilascio di titoli accademici, aventi sede legale nel territorio nazionale. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, potranno avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di



prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Per quanto riguarda i corsi universitari di formazione, di cui all'art. 1, lett. b) i soggetti proponenti devono inoltre essere accreditati o qualificati ai sensi degli artt. 1, comma 2, 2 e 3 del Decreto Ministeriale 10 luglio 2000, n.177 e della Direttiva MIUR del 1 dicembre 2003, n.90 e avere sede legale nel territorio regionale di riferimento.

3. Nel caso in cui le Università intendano avvalersi della collaborazione di soggetti privati, questi ultimi devono svolgere, per espressa previsione dell'atto costitutivo o dello statuto, attività di formazione professionale. I predetti soggetti, inoltre, devono vantare un'esperienza nel settore della formazione professionale di almeno un triennio.

ART. 3 – TRASMISSIONE PROPOSTE FORMATIVE

1. Per ciascun corso di formazione, la proposta di selezione e scelta, formulata utilizzando la scheda tecnica di cui all'allegato 1 al presente avviso, debitamente sottoscritta dal soggetto proponente, dovrà essere inviata tramite **PEC** entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 12 Settembre 2016** alla Direzione Regionale competente per territorio all'indirizzo:
direzione.regionale.....@postacert.inps.gov.it

2. La proposta formativa dovrà essere corredata del programma dettagliato del corso proposto e del curriculum del Direttore/Coordinatore didattico.

ART. 4 - ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE PROPOSTE FORMATIVE

1. Le proposte formative presentate saranno istruite dalle Direzioni Regionali competenti, che verificheranno il rispetto dei requisiti di cui al presente Avviso.

2. Qualora il soggetto proponente ometta di compilare una delle sezioni di cui si compone il modello della scheda tecnica, la proposta formativa sarà rigettata.



3. Le Direzioni regionali si riservano la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC.

4. Qualora i soggetti proponenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, la proposta formativa sarà rigettata.

5. Al termine dell'istruttoria, le proposte formative selezionate saranno trasmesse alla Direzione Centrale Credito e Welfare, per la pubblicazione dell'elenco definitivo, sul sito internet www.inps.it, nella specifica sezione dedicata al presente Avviso, entro il **30 Settembre 2016**.

ART. 5 – CORSI DA ATTIVARE

1. Il numero di corsi da attivare, suddivisi per regione, e le relative tematiche sono indicati nell'allegato 2 al presente avviso.

2. In caso di proposte di selezione e scelta di corsi riferiti alla medesima tematica e ambito regionale in numero superiore rispetto a quelli indicati nell'allegato 2, l'individuazione dei corsi da attivare avverrà sulla base delle scelte formulate dai dipendenti potenziali partecipanti ai corsi, individuati dalle Amministrazioni di appartenenza quali aderenti all'iniziativa; a tal fine, i predetti dipendenti dovranno accedere alla procedura INPS predisposta tramite PIN personale e indicare il/i corso/i di maggior gradimento.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DEI CORSI DA ATTIVARE

1. L'elenco dei corsi che si attiveranno, a seguito della procedura di elaborazione delle scelte effettuate dai partecipanti, verranno pubblicati sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione dedicata al presente Avviso.

2. Gli Atenei coinvolti, sprovvisti di credenziali per l'accesso alla procedura INPS, dovranno richiedere le abilitazioni, compilando e inviando, alla Direzione Regionale Inps competente per territorio, l'apposito modulo scaricabile dal sito INPS alla sezione "modulistica"> "Gestione dipendenti Pubblici"> "Richiesta abilitazione al servizio: Benefici sociali". L'operatore dell'Ateneo da abilitare dovrà essere, in questo caso, preventivamente dotato di PIN dispositivo che potrà ottenere online o presso una sede INPS. Gli operatori a cui risultino già assegnate le credenziali di accesso per i servizi ex Inpdap, abilitati in qualità di "operatori di Amministrazioni o Enti Pubblici", in fase di accesso ai servizi online, verranno guidati da una procedura informatica.

ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

1. Per ognuno dei corsi che si attiveranno a seguito delle scelte effettuate dai partecipanti, verrà sottoscritta apposita Convenzione tra la Direzione Regionale INPS competente per territorio e l'Ateneo proponente, in cui saranno definiti i reciproci obblighi e sarà formalizzato il numero presunto dei partecipanti, variabile per effetto delle rinunce, comunicate dalle amministrazioni di appartenenza, prima dell'inizio del corso stesso.

ART. 8 - COSTI A CARICO DELL'ISTITUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'Inps si impegna a sostenere il costo del corso per ciascun partecipante effettivo, secondo le modalità descritte ai sensi del comma 2, corrispondendolo direttamente ai soggetti proponenti, con esclusione del rimborso di eventuali spese sostenute dai partecipanti per il vitto, l'alloggio e/o il trasporto.

2. L'Inps corrisponderà, per ciascun corso di formazione accreditato, un importo individuato in funzione della durata del corso medesimo, secondo il seguente prospetto:

Partecipanti al corso	Durata corso		
	40 ore	50 ore	60 ore
Importo pro capite	€ 703,00	€ 803,00	€ 863,00



3. L'importo complessivamente dovuto sarà calcolato in base al numero dei partecipanti che hanno concluso il corso. In caso di ritiro del partecipante, entro la metà del percorso formativo, sarà riconosciuto al soggetto proponente il 50% del costo del corso. Laddove il ritiro avvenga dopo la metà del corso sarà erogato un ulteriore 30%.

4. Il pagamento avverrà secondo la seguente modalità:

- 50% dell'importo complessivo, calcolato in base ai partecipanti presenti il primo giorno di avvio del Corso, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo l'inizio del percorso formativo;

- il saldo, al netto dell'acconto, dell'importo effettivamente dovuto, calcolato in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi all'Istituto dopo la conclusione del percorso formativo.

ART. 9 – MODALITA' E TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI CORSI

1. Il numero minimo e massimo di partecipanti a ciascun corso, è fissato, rispettivamente, in 20 e 50 unità.

2. I corsi, della durata di 40, 50 o 60 ore complessive e con modalità di fruizione frontale in aula dovranno essere attivati entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 8 del presente Avviso. In ogni caso, il corso di formazione dovrà concludersi entro 180 gg. dalla data di attivazione.

3. La sede di svolgimento del corso può essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto proponente, delle Pubbliche Amministrazioni aderenti all'iniziativa o dell'Inps. La sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità. L'aula dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche).



4. I dipendenti individuati dalle singole amministrazioni potranno partecipare esclusivamente ad uno dei corsi formativi proposti nell'ambito regionale ove prestano servizio. In caso di ritiri anticipati dai corsi, di rinunce o di perdita di disponibilità di posti per mancata effettuazione della scelta e relativa iscrizione, l'Istituto si riserva la possibilità di escludere l'Amministrazione interessata dalle successive edizioni del progetto tenuto conto del numero di defezioni in relazione al numero di partecipanti individuati.

Non si terrà conto di ritiri o assenze dovute a gravi e documentate motivazioni di carattere familiare, sanitario o di servizio.

ART. 10 - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

1. Qualora il numero di potenziali partecipanti all'iniziativa formativa sia complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili, l'Istituto potrà chiedere al soggetto proponente l'attivazione di più edizioni di ciascun corso, ovvero la predisposizione di una prova selettiva, a spese e cura del soggetto proponente medesimo, volta a individuare, tramite l'utilizzo di criteri meritocratici, preferibilmente attraverso la somministrazione di test sulla conoscenza di base della materia oggetto del corso, gli effettivi fruitori della prestazione.

2. I criteri e le modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive dovranno essere rese pubbliche ed accessibili a tutti i candidati.

3. Gli operatori degli atenei abilitati all'accesso alla procedura INPS provvederanno ad indicare a sistema, all'interno delle liste degli assegnatari dei corsi, i nominativi di coloro che hanno superato le prove selettive.

4. Gli Atenei dovranno trasmettere, tramite PEC, l'elenco dei candidati ammessi definitivamente a ciascun Corso di formazione, unitamente all'indicazione del punteggio individuale di ammissione, alla Direzione Regionale Inps e provvedere alla trasmissione dell'elenco stesso, tramite PEC o posta elettronica, alle Amministrazioni del territorio di competenza.

5. Contestualmente gli Atenei provvederanno a comunicare l'esito delle procedure selettive ai partecipanti.



6. L'elenco dei candidati ammessi sarà altresì pubblicato sul sito dell'istituto nella sezione dedicata all' Avviso.

ART. 11 – METODOLOGIE DIDATTICHE

1. La didattica deve tener conto della necessità, non solo di sviluppare conoscenze, ma anche di affinare l'utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. A tal fine, devono essere assicurate attività di progetto sul campo e prove pratiche mirate a verificare l'applicazione degli strumenti e dei comportamenti proposti in situazioni reali, con testimonianze e trattazione di casi aziendali.

2. I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell'inizio del corso e con le modalità che saranno indicate dal soggetto proponente, quesiti riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo.

3. I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla conclusione del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.

4. Il materiale didattico dovrà essere fornito in formato elettronico alla Direzione Centrale Credito e Welfare e potrà essere utilizzato dall'Istituto per le proprie finalità formative.

ART. 12 – DIRETTORE/ COORDINATORE DIDATTICO, DOCENTI, TUTOR

1. Ogni iniziativa formativa dovrà prevedere, in veste di Direttore/Coordinatore Didattico-Scientifico, un docente di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore della formazione.

2. Ogni iniziativa formativa dovrà prevedere la presenza di una *Faculty* interna, ovvero di docenti appartenenti alla struttura del soggetto proponente da almeno un anno e che vantino un'esperienza nella didattica oggetto del percorso formativo di almeno 2 anni e/o almeno 3 anni di esperienza professionale nella



materia oggetto della didattica. Al fine della progettazione di percorsi formativi ben bilanciati tra l'insegnamento di tipo accademico e quello di tipo pratico/applicativo/professionale, i docenti possono avvalersi della collaborazione e del supporto di professionisti altamente qualificati che operino nel settore attinente alla tematica del corso. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

3. Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa un'assistenza e un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor.

ART.13 - REGISTRO DELLE PRESENZE

1. Il soggetto proponente si impegna a tenere un registro presenze dei partecipanti al corso. Le presenze dovranno essere trasmesse, alla fine dei corsi, alla Direzione Regionale INPS competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto proponente.

2. Il soggetto proponente avrà cura di comunicare alla Direzione regionale Inps territorialmente competente, all'indirizzo PEC pubblicato sul sito internet istituzionale, eventuali provvedimenti di esclusione adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri anticipati dai corsi predetti.

ART. 14 – CUSTOMER SATISFACTION

1. Il soggetto proponente rileva periodicamente, attraverso appositi questionari, il grado di soddisfazione del partecipante all'intervento formativo e trasmette i risultati della valutazione alla Direzione regionale INPS territorialmente competente.

2. L'Inps si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti, ai fini di future procedure di accreditamento per analoghe iniziative. Analogo formulario potrà essere somministrato alle Amministrazioni di appartenenza dei partecipanti al corso.



ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione regionale Inps competente per territorio rispetto alla sede legale del soggetto proponente.

ART. 16 – RICORSI

1. Per eventuali ricorsi giudiziari il foro competente è quello di Roma.

Roma, 22 luglio 2016

Il Direttore centrale
Maria Grazia Sampietro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. G. Sampietro', written over a light grey rectangular background.